

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 25/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'Avv. Andrea Morsillo, Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Riccardo Andriani, Avv. Federico Vecchio, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato e dal Dott. Massimo Caramante, Componenti aggiunti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante A.I.A.; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 27 Ottobre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(126) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AIELLO (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa), FILIPPO CATALANO (Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa) E DELLA SOCIETÀ FC CATANZARO Spa ▪ (nota N°. 2064/93pf10-11/SP/blp del 12.10.2010).**

Con atto del 12.10.2010, la Procura federale ha deferito il Sig. Antonio Aiello, Amministratore unico e Legale rappresentante della FC Catanzaro Spa, il Sig. Filippo Catalano, Procuratore speciale e Legale rappresentante della FC Catanzaro Spa per non aver documentato, entro il termine del 30 giugno 2010 la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 200.000,00, integrante la violazione della fattispecie prevista dall'art. 10, comma 3, CGS in relazione al titolo I), paragrafo III), lett. B), punto 7) del CU 117/A del 25.5.2010 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, e la FC Catanzaro Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS vigente per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti.

Alla riunione del 27.10.2010, la Procura Federale ha concluso chiedendo per la Società, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e per i Sigg.ri Aiello e Catalano l'inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno, ai sensi delle vigenti disposizioni.

I deferiti hanno fatto pervenire tempestivamente memorie difensive con le quali hanno insistito per il proscioglimento, sostenendo che la fideiussione sarebbe stata rilasciata e anticipata via fax in Federazione il 30.6.2010, presso la quale sarebbe pervenuta in originale il 5.7.2010.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

La documentazione acquisita agli atti e le stesse deduzioni difensive della Società dimostrano l'inadempimento all'obbligo alla stessa imposto.

Difatti, sebbene la Società ritenga di aver tempestivamente assolto all'obbligo di cui alle ripetute disposizioni, è bene rilevare che la trasmissione via fax, nel caso di specie, non può essere considerata equipollente al deposito dell'originale preso gli uffici federali, in quanto la normativa prevista dal CU 117/A prevede, espressamente, che tale adempimento, contrariamente agli altri, sia assolvibile in via esclusiva alle modalità in esso previste e, pertanto, con il deposito dell'originale entro un termine che è da ritenersi

perentorio, in ossequio alla lettera della norma e all'univoco orientamento di questa Commissione.

L'accertato compimento dell'illecito comporta l'accoglimento delle richieste della Procura federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

P.Q.M.

Infligge alla FC Catanzaro Spa la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, ed ai Sig.ri Antonio Aiello e Filippo Catalano l'inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno.

**(134) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA FAILLI (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Srl) E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVANESE 1927 Srl ▪ (nota N°. 2185/99pf10-11/SP/blp del 15.10.2010).**

Con atto del 15/10/2010 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare

- il Sig. Failli Andrea, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera B), punti 4), 5), 6) e 7) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2010 l'originale della fidejussione bancaria dell'importo di euro 200.000,00 a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico; la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente; la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA; le copie delle ricevute telematiche attestanti l'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta terminato entro il 31 dicembre 2008;

la Società AC Sangiovese 1927 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante.

Il tutto a fronte della comunicazione della Covisoc del 3/8/10 con cui si ufficializzava di aver riscontrato l'omesso deposito della sopra indicata documentazione, da parte della Società entro il termine del 30 giugno 2010.

Si sono difesi gli incolpati affermando che nella specie si è trattato di un ritardo di soli 10 gg.

All'udienza del 27/10/10, la Procura ha chiesto 4 punti di penalizzazione per la Società e 12 mesi di inibizione per il Legale rappresentante e la difesa degli incolpati ha chiesto applicarsi la sanzione minima edittale.

E' doveroso evidenziare che l'omesso o tardivo deposito della documentazione di cui ai capi di incolpazione costituisce un'indubbia violazione, dovendosi ritenere perentorio il termine del 30/6/2010; diversamente non avrebbero ragione di esistere le specifiche sanzioni previste proprio per il mancato rispetto del detto termine.

Ciò detto, si deve osservare che nella specie la Commissione ritiene documentalmente provato (cfr. comunicazione Covisoc del 3/8/10) che alla scadenza del citato termine, la

Società non aveva depositato i documenti - (specificati nel capo di incolpazione) - che era invece tenuta a depositare entro e non oltre la data del 30/6/2010. Ciò in quanto detta comunicazione è proveniente dalla Covisoc stessa, ossia dall'organo deputato al relativo accertamento; né del resto gli incolpati hanno contestato la circostanza.

Va peraltro evidenziato che nella specie si è trattato non di una, ma di ben quattro omissioni, non essendo stati depositati nei termini né l'originale della fideiussione bancaria dell'importo di euro 200.000,00, né la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, né la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, né le copie delle ricevute telematiche attestanti l'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta terminato entro il 31 dicembre 2008 .

Da tali omissivi comportamenti, (indipendentemente dal successivo, ma comunque tardivo deposito della citata documentazione), scaturisce un'indubbia responsabilità disciplinare a carico dei deferiti, per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera B), punti 4), 5), 6) e 7) del CU 117/A del 25 maggio 2010.

P.Q.M.

la Commissione infligge al Sig. Failli Andrea la sanzione dell'inibizione di mesi 12 (dodici) ed alla AC Sangiovese 1927 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(133) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ADOLFO ACCARINO (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SS Cavese 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ CAVESE 1919 Srl - (nota N°. 2093/95pf10-11/SP/blp del 14.10.2010).**

Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- il Sig. Accarino Adolfo, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SS Cavese 1919 Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera B) punti 4) 5) e 7) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2010: la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 400.000,00; la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente; la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA, e, della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione a titolo I), paragrafo III), lettera C), punti 1) e 2) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2010, al ripianamento della carenza patrimoniale di € 197.285,00 e al superamento della situazione prevista dall'art. 2482 ter C.C. risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009;
- la Società SS Cavese 1919 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante.

Alla riunione del 27/10/2010 il rappresentante della Procura federale ha chiesto la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) per la Società SS Cavese 1919 e dell'inibizione di mesi 10 (dieci) per Accarino.

I difensori dei deferiti hanno rinunciato alla domanda di proscioglimento ed hanno chiesto l'irrogazione di una sanzione inferiore a quella richiesta dalla Procura, quanto meno per l'Accarino.

Dagli atti del procedimento risulta che con nota del 3/8/2010 la Co.Vi.So.C. ha comunicato l'inosservanza, da parte della Società SS Cavese 1919 Srl dei sopra citati adempimenti previsti dal CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011. Ai sensi del CU 117/A del 25 maggio 2010, per quanto attiene alle violazioni di quanto previsto dal titolo I) paragrafo III) lettere B e C), *"l'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1) e 2), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato, su deferimento della Procura federale, dagli Organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2010/2011"*.

Ai sensi di quanto previsto dal titolo IV), del CU 117/A del 25 maggio 2010 il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti dalle norme federali in materia di Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai campionati professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall'adempimento tardivo consentito dalla stessa normativa.

Ritiene questa Commissione che le violazioni dei termini previsti dalla richiamata normativa commesse dai deferiti siano in realtà cinque:

1) il mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2010, della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 400.000,00 di cui al titolo I, paragrafo III) lettera B) punto 7) del citato Comunicato Ufficiale.

2) il mancato deposito, entro il termine del 30 giugno 2010, della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente, in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo III), lettera B), punto 4) del citato Comunicato Ufficiale;

3) il mancato deposito, entro il termine del 30 giugno 2010, della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA, in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo III), lettera B), punto 5) del citato Comunicato Ufficiale;

4) il mancato ripianamento, entro il termine del 6 luglio 2010, della carenza patrimoniale di € 197.285,00, in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 2) del citato Comunicato Ufficiale;

5) il mancato superamento, entro il termine del 6 luglio 2010, della situazione prevista dall'art. 2482 ter C.C. risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009, in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 1) del citato Comunicato Ufficiale.

In particolare si osserva che anche le ultime due violazioni contestate devono essere considerate distinte tra loro. Infatti la fattispecie riguardante il prospetto PA (e cioè il rapporto tra il Patrimonio Netto contabile e l'Attivo Patrimoniale) di cui all'art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle N.O.I.F., il cui mancato raggiungimento della misura minima determina

una carenza patrimoniale (nel caso de quo pari ad € 197.285,00), deve ritenersi distinta e diversa da quella disciplinata dall'art. 2482 ter C.C., atteso che detta disposizione regolamenta in maniera specifica la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale in seguito a perdite d'esercizio e/o di periodo. E' possibile, ad esempio, sanare la prima fattispecie pur rimanendo inadempiente alla seconda.

In forza di quanto sopra esposto, alla luce del minimo edittale previsto per le violazioni disciplinari contestate e del principio del cumulo materiale imposto dalla normativa federale, alla Cavese deve essere irrogata la sanzione di punti 5 (cinque) di squalifica (un punto per ogni inadempimento) da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Per quanto riguarda l'Accarino, sanzione congrua appare quella dell'inibizione per mesi 13 (tredici).

P.Q.M.

Infligge ad Accarino Adolfo la sanzione dell'inibizione per mesi 13 (tredici) ed alla Società SS Cavese quella della penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(128) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa) STEFANO BENA (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa) E DELLA SOCIETÀ SPAL 1907 Spa ▪ (nota N°. 2060/100pf10-11/SP/blp del 12.10.2010).**

Con atto del 12.10.2010, la Procura federale ha deferito il Sig. Cesare Butelli, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Spal 1907 Spa, il Sig. Stefano Bena, Amministratore delegato e legale rappresentante della Spal 1907 Spa per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2010, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente lega, integrante la violazione della fattispecie prevista dall'art. 10, comma 3, CGS in relazione al titolo I), paragrafo III), lett. B), punto 4) del CU 117/A del 25.5.2010, e la Spal 1907 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS vigente per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti.

Alla riunione del 27.10.2010, la Procura federale ha concluso chiedendo per la Società, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, e per i Sigg.ri Butelli e Bena l'inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno, ai sensi delle vigenti disposizioni.

I deferiti hanno fatto pervenire tempestivamente memorie difensive con le quali hanno ammesso le proprie responsabilità insistendo per l'applicazione della sanzione minima, sostenendo che l'esiguo ritardo nel soddisfacimento dell'onere, ascrivibile ad un periodo di sofferenza finanziaria, dovrebbe comportare una positiva valutazione da parte di questa Commissione ai fini della determinazione della sanzione, contenuta comunque nel minimo edittale.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

La natura perentoria del termine imposto per l'assolvimento dell'onere, desumibile pacificamente dalla lettera della norma e dalla consolidata univocità delle pronunce di

questa Commissione in tal senso, consente di ritenere accertato l'illecito peraltro ammesso dai deferiti.

Da questo punto di vista, il contegno dei deferiti è sicuramente apprezzabile, sebbene non rilevi ai fini della determinazione delle sanzioni richieste dalla Procura federale, ritenute congrue e conformi alle disposizioni vigenti, limitandosi a confermare meramente situazioni di inadempienza già intervenute.

P.Q.M.

Infligge alla Spal 1907 Spa la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ai Sigg.ri Butelli e Bena l'inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno.

**(132) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO FERRARI (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società AC Rodengo Calcio Srl) MASSIMO FRASSI (Consigliere Delegato e Legale rappresentante della Società AC Rodengo Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ AC RODENGO CALCIO Srl - (nota N°. 2198/101pf10-11/SP/blp del 15.10.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dai deferiti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 6 (sei) in danno del Sig. Alessandro Ferrari ed in danno del Sig. Massimo Frassi e della penalizzazione di punti 1 (uno), da imputarsi alla classifica del campionato di competenza nella corrente stagione sportiva, in danno della AC Rodengo Calcio Srl, ed il difensore dei deferiti, che ha concluso per il loro proscioglimento, osserva,

#### **Il Deferimento**

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Alessandro Ferrari, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante dell'AC Rodengo Calcio Srl, il Sig. Massimo Frassi, Consigliere delegato e Legale rappresentante dell'AC Rodengo Calcio Srl e quest'ultima Società (di seguito anche detta la "Società"), per rispondere, rispettivamente:

► i Sig.ri Ferrari e Frassi della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del C.G.S., in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera B), punto 5) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2010/11, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2010, al pagamento del debito IVA riferito al periodo di imposta anno 2008;

► la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

#### **La difesa dei deferiti**

I deferiti si sono costituiti nel procedimento depositando memoria e documenti e chiedendo, in via principale, il proscioglimento e, in via subordinata l'applicazione di una sanzione minima e/o simbolica esclusivamente pecuniaria. A sostegno delle proprie richieste, i deferiti - argomentando dalla possibilità, concessa dalle norma federale, di depositare, in caso di transazione e/o di accordi di rateizzazione, gli accordi intercorsi con l'Amministrazione Finanziaria, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2010 – sostengono di aver realizzato l'ipotesi contemplata dalla norma richiamata, avendo acceduto ad una rateizzazione del debito ed

avendo proceduto al pagamento della prima rata dovuta a detto titolo pari ad € 5.771,95, ed avendo proceduto ad inviare detta documentazione alla Co.Vi.So.C. Peraltro, evidenziando che, una volta che la Co.Vi.So.C., in data 7 luglio 2010, aveva proceduto a contestare alla Società il mancato rispetto dei criteri legali ed economico finanziari previsti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, la Rodengo aveva comunque proceduto a corrispondere all'Agenzia delle Entrate quanto complessivamente dovuto, rinunciando al beneficio della rateizzazione.

### **Motivazione**

**3.1.** Il deferimento è fondato e va accolto.

I deferiti non hanno, difatti, fornito alcuna prova che la Società avesse raggiunto un accordo di rateizzazione con l'Agenzia delle Entrate e che prova del raggiungimento di detto accordo sia stata data, alla Co.Vi.So.C., prima della scadenza dei termini richiesti dalla normativa federale.

E difatti nessuno dei documenti allegati alla memoria difensiva presentata dai deferiti attesta l'esistenza di un tale accordo in merito ad una richiesta di rateizzazione. Inoltre, l'integrale pagamento del debito IVA, riferito al periodo di imposta 2008, intervenuto successivamente al 30 giugno 2010, non costituisce condizione per il proscioglimento dall'addebito.

**3.2.** In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle richieste dalla Procura, e, quindi, l'inibizione di mesi 6 (sei) in danno dei Sig.ri Ferrari e Frassi e la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno), da imputarsi alla classifica del campionato di competenza nella corrente stagione sportiva, in danno della AC Rodengo Calcio Srl.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento proposto, riconosce la responsabilità dei Sig.ri Alessandro Ferrari e Massimo Frassi e della AC Rodengo Calcio Srl per l'effetto infligge ai primi due la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(131) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI FRANCAVILLA (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa) MICHELE FABIO MARSEGLIA (Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa) E DELLA SOCIETÀ US FOGGIA Spa.**

Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- i Sig.ri Francavilla Giovanni, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa e Marseglia Michele Fabio, Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa, per rispondere entrambi della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera B, punto 7) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2010, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 400.000,00;
- la Società US Foggia Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta ai propri Legali rappresentanti.

I difensori dei deferiti Francavilla e US Foggia Spa hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno chiesto il proscioglimento dei propri assistiti o, in subordine, l'irrogazione della sanzione minima con esclusione della penalizzazione.

Alla riunione del 27/10/2010 il rappresentante della Procura federale ha chiesto la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione per la Società US Foggia Spa e l'inibizione di mesi 6 (sei) per Francavilla e Marseglia.

I difensori dei deferiti Francavilla e US Foggia si sono riportati alle rispettive memorie. Nessuno è comparso per Marseglia.

Dagli atti del procedimento risulta che con nota del 3/8/2010 la Co.Vi.So.C. ha comunicato l'inosservanza, da parte della Società US Foggia Spa, dell'adempimento sopra descritto, previsto dal titolo I), paragrafo III), lettera B) punto 7) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011. La Società US Foggia Spa, ha poi tardivamente adempiuto, nei termini e nelle modalità previste dal titolo IV del CU 117/A del 25 maggio 2010 più volte citato;

Ai sensi del CU 117/A del 25 maggio 2010, in ordine alle violazioni di quanto previsto dal titolo I), paragrafo III), lettera B), sopra indicato, *"l'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli Organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2010/2011"*.

L'illecito disciplinare sopra indicato, trova espressa previsione nella norma di cui all'art. 10, comma 3, del C.G.S..

Ai sensi di quanto previsto dal titolo IV) del CU 117/A del 25 maggio 2010 il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti dalle norme federali in materia di Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai campionati professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall'adempimento tardivo consentito dalla stessa normativa.

La tesi difensiva prospettata dal Francavilla è palesemente priva di pregio.

Gli atti intercorsi tra il Francavilla ed il Marseglia, anche a voler prescindere dalla scarsa attendibilità della scrittura privata, potrebbero giustificare l'insorgere di responsabilità civile in capo al procuratore ma non escludono la responsabilità disciplinare del Presidente del Foggia.

E' infatti evidente che la sanzione dell'inibizione non fa venir meno il rapporto di immedesimazione organica. E' inoltre noto che la capacità giuridica (attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri o, più in generale, di situazioni giuridiche soggettive) è ben distinta dalla capacità di agire che è l'idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici validi. Sicché è frequente in ogni ordinamento il caso di soggetti che, pur non avendo la capacità di agire, sono pienamente titolari di capacità giuridica. E' infine considerazione elementare che il rilascio di una procura non trasferisce al procuratore diritti e doveri del mandante.

I deferiti sono pertanto responsabili degli illeciti disciplinari loro rispettivamente ascritti e vanno sanzionati come da dispositivo.

P.Q.M.

Infligge a Francavilla Giovanni e Marseglia Michele Fabio la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) ed alla Società U.S. Foggia Spa quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il Presidente della CDN  
Prof. Claudio Franchini

**Pubblicato in Roma il 3 Novembre 2010.**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete